

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-6015 del 24/12/2019
Oggetto	Siriem S.r.l. - sede legale via Ungheri, 11/A - Comune di Calderara di Reno - Recupero ambientale con rifiuti non pericolosi sito in Via Crocetta, snc, Calderara di Reno (BO). Rinnovo iscrizione all'elenco delle imprese di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art 216 del d.lgs 152/2006 e del D.M. 5/02/98 e s.m.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6218 del 24/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventiquattro DICEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE-SAC
(STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA)
Unità Rifiuti e Bonifiche

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹.

Impresa Siriem S.r.l - sede legale via Ungheri, 11/A - Comune di Calderara di Reno - impianto in Via Crocetta, snc, Calderara di Reno (BO).

P.Iva e C.F. 04061890374.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: R10 - Classe 2².

Decisione:

1. Rinnova l'iscrizione con numero **PG 176848/2019 del 18/11/2019³**, del registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi, relativa alla società l'impresa Siriem S.r.l - sede legale via Ungheri, 11/A - Comune di Calderara di Reno - impianto in Via Crocetta, snc, Calderara di Reno (BO).

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

2. L'attività di gestione dei rifiuti è condizionata al rispetto delle seguenti condizioni, coerentemente alla comunicazione presentata⁴ ed al D.M. 5/02/1998 e s.m.:
 - a) L'iscrizione ha durata fino al **31.12.2022**, in conformità alla comunicazione agli atti PG 176848/2019 del 18/11/2019;

¹ ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

² Ai sensi del DM n. 350/1998

³ ai sensi del D. Lgs 152/2006 - parte IV, artt. 214 e 216

⁴ prot Arpae n. 9812/2016 del 30/05/2016 che rimanda di fatto alla documentazione allegata ai P.G Provincia di Bologna n. 10694 del 16/06/2011 e n. 161215 del 13/11/2014

- b) L'efficacia della presente iscrizione oltre il termine di scadenza del titolo edilizio comunale⁵ e dell'autorizzazione paesaggistica⁶ è condizionata al rinnovo dei suddetti titoli ed autorizzazioni almeno per tutta la durata dell'iscrizione fissata al 31/12/2022;
- c) L'intervento di recupero ambientale oggetto della presente iscrizione dovrà essere conforme all'autorizzazione paesaggistica.
- d) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

			mc	t
OPERAZIONE RECUPERO	R10	TRATTAMENTO IN AMBIENTE TERRESTRE A BENEFICIO DELL'AGRICOLTURA O DELL'ECOLOGIA	37.570	62.366,45
TIPOLOGIA	7.31.bis.3 b)	Terre e rocce di scavo CER:170504		

Procedure di controllo dei rifiuti in ingresso

- e) Sono ammesse a recupero esclusivamente terre e rocce da scavo⁷ che rispettano i limiti fissati dalla colonna A (siti ad uso verde pubblico e residenziale) della Tabella 1⁸ dell'allegato 5 alla Parte Quarta del D.lgs 152/06 e s.m.i;
- f) Per quantità di rifiuti in ingresso < 500 t/anno proveniente dal medesimo cantiere/luogo di produzione, il gestore potrà ricevere i rifiuti solo se accompagnati da un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m.
Tuttavia, qualora il rifiuto provenga da siti potenzialmente inquinati ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., il gestore potrà ricevere il rifiuto solo se in possesso di analisi chimico-fisica sul tal quale, indipendente dalle quantità prodotte;
- g) Per quantità di rifiuti > 500 t/anno proveniente dal medesimo cantiere/luogo di produzione, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale;
- h) Il profilo analitico dovrà prevedere come profilo base la ricerca dei metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn, Hg) , degli idrocarburi pesanti (C>12) e dell'amianto, con l'aggiunta di BTEX ed IPA qualora il sito di produzione sia posto entro 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande

5 SCIA con scadenza in data 17/02/2020

6 Con scadenza in data 27/02/2020

7 CER 170504 Terre e rocce da scavo diverse di quelle di cui alla voce 17.05.03

8 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

comunicazione e da insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito di produzione mediante ricadute delle emissioni in atmosfera.

Ulteriori sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m. potranno essere previste nel profilo analitico, sulla base della dichiarazione di provenienza dei rifiuti;

- i) In generale, le analisi chimico-fisiche sul rifiuto tal quale dovranno essere ripetute, dopo la prima analisi, ogni 6.000 t, per ciascun cantiere di provenienza/luogo di produzione., secondo il profilo di cui al precedente punto lett d);
- j) Le analisi chimico-fisiche sui rifiuti dovranno essere condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale, tali da garantire l'ottenimento di valori almeno 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite;
- k) Oltre a quanto stabilito ai punti di cui alle precedenti lett. b), c) ed e), è comunque obbligo del gestore effettuare le analisi chimico-fisiche sul rifiuto tal quale ed un un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. , almeno ogni 6.000 t, sia nel caso che i rifiuti siano ancora disposti in cumulo all'interno dell'invaso sia che i rifiuti siano stati già stesi all'interno dell'invaso. In entrambi i casi le metodiche di campionamento devono rispettare quanto stabilito nell'allegato 9 Parte A al DPR 13 giugno 2017, n. 120
In questo caso il profilo analitico sia per le analisi del rifiuto tal quale che per l'eluato riferito al test di cessione lcomprende a ricerca dei metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn, Hg) , degli idrocarburi pesanti (C>12) e dell'amianto
- l) Qualora il gestore intenda effettuare propri controlli analitici sul rifiuto in ingresso, all'interno dell'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti terrosi, dovrà essere predisposta, all'occorrenza, un'area di stoccaggio provvisorio di rifiuti, per il campionamento ed in attesa degli esiti analitici;

Emissioni diffuse

- m) Al fine di evitare il diffondersi di emissioni di polveri nell'area circostante l'impianto, la ditta dovrà gestire l'impianto secondo le migliori tecnologie disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile la polverosità diffusa durante le lavorazioni, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla Parte Quinta del Dlgs n° 152/06.

In particolare:

- n) durante la movimentazione ed il trasporto del materiale inerte polverulento dovranno essere impiegati mezzi con cassoni telonati o altre dotazioni/equipaggiamenti di copertura affinché venga

rispettato quanto prescritto dal Codice della Strada (Artt. 15 e 164 del Codice), che sancisce la necessità di sistemare i carichi in modo da evitare cadute e dispersioni del carico stesso e il divieto di spargimento di fanghi e detriti e quant'altro sulle viabilità pubbliche e loro pertinenze, ovviamente, anche in assenza di carico (come ad esempio apportare o spargere fango e detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni);

- o) i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli (accesso all'insediamento e viabilità interna), dovranno essere adeguatamente pavimentati al fine di evitare il sollevamento di polveri e l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia in uscita all'insediamento;
- p) dovrà essere assicurata, all'occorrenza, l'umidificazione dei piazzali, delle aree maggiormente soggette al transito dei veicoli e dei cumuli in stoccaggio provvisorio;
- q) il transito dei mezzi di trasporto sulla viabilità interna deve avvenire a bassa velocità e dovrà essere apposta idonea segnaletica;
- r) la viabilità pubblica del Comune di Bologna, sia distribuita in modo da evitare il più possibile sovraccarichi della rete stradale sia nell'ora di punta mattutina (8.00-9.00), sia nell'ora di punta serale (17.00-18.00). Tale movimentazione, inoltre, dovrà avvenire attraverso l'utilizzo della viabilità principale della rete stradale comunale (sistema Autostrada/Tangenziale e rete principale di adduzione all'impianto).

Monitoraggi ambientali

- s) Per quanto concerne le matrici aria, rumore ed acque sotterranee, siano mantenuti in essere i monitoraggi previsti dalla Convenzione relativa al Piano attività estrattive con il Comune di Bologna, secondo la modalità e la frequenza stabiliti nella stessa Convenzione.

In particolare:

- t) siano proseguite le attività di monitoraggio delle polveri, mediante n. 3 campagne/anno di misura di durata 1 giorno, nei medesimi siti e con le medesime indicazioni già in essere, per i due inquinanti PTS e PM10, fino al termine delle attività.

In particolare nelle fasi di lavoro dovrà essere posta particolare attenzione alle polveri che possono essere generate nella movimentazione dei materiali (terre, pietrisco, ecc), soprattutto nei riguardi delle abitazioni limitrofe.

- u) siano proseguite le attività di monitoraggio acustico previsto dalla convenzione estrattiva con il Comune di Bologna mediante le misure sia dei valori assoluti diurni di classe IV che il criterio differenziale diurno, estendendo i ricettori al ricettore R7 oppure R8;
 - v) siano trasmessi, con frequenza trimestrale, i dati sul numero dei mezzi in entrata/uscita dal sito diversificandoli per destinazione (Bologna/Calderara), ed i quantitativi di rifiuti trasportati da ciascun mezzo; tali monitoraggi dovranno essere trasmessi con frequenza trimestrale;
 - w) si conferma l'attività di monitoraggio per le acque sotterranee già in essere, prevista dalla Convenzione relativa al Piano attività estrattive con il Comune di Bologna, che dovrà essere estesa a tutto il periodo di durata dell'attività.
- Per quanto concerne la tutela delle acque sotterranee si prescrivono:
- y) la verifica della manutenzione dei mezzi (non devono avere perdite di olio da motore o impianto idraulico, devono avere filtri sostituiti da poco tempo);
 - x) il rabbocco del carburante e pulizia dei mezzi a quota 0, al di fuori delle zone ove avvengono le lavorazioni sul fondo del tombamento;
 - z) l'assenza di depositi anche temporanei di carburanti e/o oli entro il cantiere;
 - aa) la verifica periodica delle cementazioni tra le canalette che costituiscono la linea di raccolta delle acque, in modo da evitare di compromettere la qualità dei primi metri di suolo;
 - ab) nel caso di verificasse uno sversamento di qualsiasi entità, si dovrà provvedere alla tempestiva rimozione del materiale sversato ed al successivo smaltimento in discarica autorizzata;
 - ac) tutti i mezzi ed i macchinari di cantiere dovranno essere sottoposti a manutenzioni periodiche, secondo quanto riportato nei rispettivi libretti d'uso
 - ad) i risultati dei monitoraggi ambientali relativi al monitoraggio delle polveri e del rumore e delle acque sotterranee, devono essere inviati all'ARPAE Bologna al Comune di Calderara, a seguito degli esiti analitici.

ae) **Avvertenze:**

- Dovrà essere comunicata ad ARPAE il deposito del rinnovo del titolo edilizio comunale (SCIA) e l'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, di cui al precedente punto 2 lett b)
 - Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
 - Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
 - Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;
 - Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁹: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **490,63 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
 - denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale
 - indicazione dell'ARPAE competente, nel caso specifico AAC Metropolitana
- Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità: bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154** ;
- L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti¹⁰.

af) **Controlli**

⁹ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

¹⁰ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

Ai fini dei controlli, si deve fare riferimento alla documentazione acquisita agli atti dell'ARPAE al PG 176848/2019 del 18/11/2019comèprehensive delle planimetrie gestionali ivi allagate quale parte integrante e sostanziale del provvedimento

3. Dà atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE (Agenzia Regione prevenzione Ambiente e Energia della Regione Emilia-Romagna) -www.arpae.it;
4. Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

1.1 In data 08/10/2019, Sirem S.r.l di Calderara di Reno ha trasmesso¹¹ al SUAP del Comune di Calderara di Reno pratica di rinnovo della comunicazione di inizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in oggetto ai sensi dell'art. 216 comma 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.

1.2 Successivamente il SUAP con nota del 15/11/2019 prot. 29155, ha trasmesso a questa Agenzia ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana la comunicazione sopra richiamata agli atti PG 176848/2019 del 18/11/2019.

1.3 Arpae a seguito dell'istruttoria sulla comunicazione ha richiesto al Comune di Calderara alcuni chiarimenti inerenti la durata dei titoli edilizi per la prosecuzione dell'attività come da nota in atti PG188278 del 05/12/2019.

1.4 Il Comune di Calderara di Reno con nota prot. 32699/2019 del 17/12/2019 ha precisato che i titoli necessari alla prosecuzione dell'attività di recupero ambientale in essere sono validi fino a:

- 17/02/2020, per la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);
- 27/02/2020, per l'Autorizzazione Paesaggistica ;

1.5 Riguardo le verifiche antimafia la società Ecofelsinea S.r.l. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Bologna con scadenza fissata al 28-05-2020.

Localizzazione del sito e verifica idoneità localizzativa e conformità edilizia-urbanistica

1.6 Il sito produttivo è catastalmente identificato al foglio 53 particelle 191, 203, 206, 208, 642 p, 693 p, 694, 695, 708 del NCT del Comune di Calderara di Reno.

1.7 L'idoneità localizzativa del recupero ambientale previsto, rispetto ai vincoli ambientali e, più in generale, dai vincoli pianificatori degli strumenti urbanistici comunali e di pianificazione provinciale e regionale è stata già valutata nel corso della procedura di attivazione della Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e contestuale domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m. inoltrata alla Provincia di Bologna agli atti prot 73078/2014 e conclusa dalla Città Metropolitana di Bologna¹² con atto del Sindaco Metropolitano n. 169 del 27/05/2015.

¹¹ Con nota prot Comune di Calderara di Reno n. 25410/2019 del 08/10/2019

¹²Subentata alla provincia di Bologna nelle funzioni in materia ambientale, a decorrere dal 1/01/2015

Descrizione dell'attività

1.8 Il sito dell'ex cava Storione, a seguito dell'ultimazione dei lavori di sistemazione finale della cava previsti dalla convenzione stipulata dalla ditta esercente l'attività estrattiva con il Comune di Calderara di Reno è stata svincolata dal Piano Attività Estrattive (PAE) in data 24/12/2009.

1.9 Successivamente, considerato che lo svincolo da area di cava era avvenuta mantenendo comunque una significativa depressione rispetto al piano di campagna, il sito è stato oggetto di un prima fase di recupero ambientale mediante parziale ritombamento dell'area depressa con rifiuti inerti non pericolosi (piettriccio da demolizione e terra di scavo mista a inerti di demolizione) per una capacità di 230.000 mc, autorizzata in data 18/04/2011 dalla Provincia di Bologna¹³ a cui, in data 18/11/2013 ha fatto seguito un lieve adeguamento volumetrico dei rifiuti conferibili a ritombamento dai precedenti 230.000 mc a 252.200.

1.10 Il progetto complessivo di ritombamento è avvenuto tenendo conto che in una parte dell'area era prevista la realizzazione di un fabbricato multipiano costituito anche da due piani interrati, a servizio della limitrofa area aeroportuale. Pertanto, il tombamento ha determinato la creazione di un'area costituita da due porzioni a quota differenti, l'una con il fondo a -6,5 m dal p.d.c e l'altra con il fondo a -8,5 m dal p.d.c

1.11 In data 27/05/2015, la Città Metropolitana di Bologna con atto del Sindaco Metropolitano n. 169 del 27/05/2015 ha autorizzato un'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi costituiti da terre e rocce di scavo miste a piettriccio di demolizione, mediante macinazione e vagliatura e successiva messa a dimora della frazione terrosa all'interno dell'area depressa.

1.12 Questa attività di recupero, unitamente con una serie di rimovimentazioni interne al sito hanno determinato uno stato attuale caratterizzato dalla presenza di un'area rialzata fino a -2,5 dal p.d.c, posta sul lato nord, più prossimo alla strada di accesso all'impianto, ed un'area più ribassata mediamente posta a -7,5 m dal p.d.c., sui lati ovest, est e sud.

1.13 L'attività di recupero ambientale consiste nel rimodellamento e ritombamento del sito in oggetto conseguente al fatto che il mancato interesse alla realizzazione del fabbricato multifunzione con due piani interrati comporta la scelta di progettare un nuovo piano di posa delle sue fondazioni dalla quota -8,5 dal p.d.c originariamente previsto a -4,5 m dal p.d.c.

1.14 Considerando il materiale già depositato nell'area depressa e da rimovimentare internamente al sito per la creazione della riprofilatura necessaria a raggiungere la nuova quota di fondo scavo prevista, e tenuto conto anche dell'opportunità di realizzare un precarico di 1 m sopra

¹³Atto di iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi con n. 61488/2011

la nuova quota di fondo scavo (raggiungendo pertanto la quota di -3,5 m dal p.d.c.), da utilizzare a seguito della futura realizzazione dell'edificio multifunzionale per riempire gli spazi compresi tra il fabbricato stesso e le scarpate dell'invaso, ora non utilizzabili, era previsto un approvvigionamento iniziale di di materiale proveniente da cantieri esterni pari a circa 57.600 mc, corrispondenti a circa 96.000 tonn.

1.15 A settembre 2019 come meglio rappresentato nella tavola 2 allegata alla comunicazione di rinnovo è stato calcolato dal tecnico incaricato che per raggiungere la quota di - 3,5 mt occorrono ancora 37.570,15 m³ per poter realizzare il progetto urbanistico approvato, con quota a -3.5 dal p.d.c.

1.16 Si riporta il calcolo dei volumi stimati dal tecnico incaricato dal proponente:

Quantità autorizzata da progetto originario ton. 96.000,00	mc. 57.600,00
- a detrarre quantità ritirata dal giugno 2017 al 30.06.2019 ton. 28.593,26	mc. 17.224,85
- a detrarre il volume di terreno della scarpata da fare nella zona della pesa	mc. 2.805,00

Quantità mancante per raggiungere la quota di meno m. 3,50 **mc. 37.570,15**

1.17 Per poter effettuare il completo ritombamento del sito, Siriam Srl richiede di conferire una quantità di rifiuti pari a 37.570,15 m³ ; i gestore attribuisce un peso al metro cubo pari a 1,66 ton/m³ corrispondenti a 62.366,45 tonn.

1.18 Analogamente a quanto svolto in passato, il proponente intende conferire, nel corso dei prossimi tre anni, il rifiuto non pericoloso identificato dal CER 170504 - terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503*.

Valutazioni dell'Ufficio Rifiuti

1.19 Il recupero ambientale mediante il ritombamento con il rifiuto non pericoloso identificato dal CER 170504 è previsto per la tipologia punto 7.31.bis.3 lett a) suballegato 1 al DM 5/02/1998;

1.20 L'attività di recupero ambientale è legittimata dal titolo edilizio comunale valido fino al 17/02/2020, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 5 comma 2 lett. b) del DM 5/02/1998 e s.m., entro detta data, pertanto, dovrà essere rinnovato questo titolo almeno fino al 31/12/2022, pena l'inefficacia del presente provvedimento di iscrizione;

1.21 Analogamente al precedente punto entro il 27/02/2020 dovrà essere rinnovata l'autorizzazione paesaggistica, pena l'inefficacia del presente provvedimento di iscrizione

1.22 Sulla base della documentazione presentata, fermo restando quanto detto ai precedenti punti, risulta verificata la conformità della comunicazione di avvio dell'attività presentata con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., conformemente a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m., con riferimento specifico alle condizioni poste dall'art. 5 del DM, relative alla non pericolosità dei rifiuti, al rispetto dei limiti di concentrazione stabiliti dalla tabella 1 colonna A dell'allegato 5 alla parte quarta del titolo quinto del d.lgs 152/2006 per i rifiuti conferiti, coerentemente alla destinazione d'uso prevista sull'area, e con riferimento alla compatibilità con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;

1.23 Si intende sostanzialmente confermare, per l'attività in oggetto, le medesime condizioni stabilite dalla Città Metropolitana di Bologna con atto del Sindaco Metropolitan n. 169 del 27/05/2015, prima richiamata, relativamente alle procedure di controllo dei rifiuti in ingresso, alle emissioni diffuse ed ai monitoraggi ambientali;

1.24 Poiché l'attività di recupero consiste nel conferimento di rifiuti per il tombamento di un'area degradata e la restituzione della stessa ad usi produttivi, si ritiene accoglibile la proposta della ditta di completare l'intervento entro il 2022.

1.25 L'operazione di recupero proposta non rientra tra quelle da assoggettare a procedura di verifica ambientale (screening) o valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del d.lgs 152/2006 e s.m. edella L.R. 9/99 e s.m.

1.26 E' stata verificata la conformità della comunicazione di avvio dell'attività presentata con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., conformemente a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m.

Competenze del procedimento amministrativo e della decisione

1.27 L'art. 216 del D.lgs 152/2006 assegna alle Province ed alle Città metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività;

1.28 La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;

1.29 La convenzione¹⁴ tra Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPAE delega a quest'ultima le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Provincie e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra cui rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperati di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m..

Per Il Responsabile ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
(dott. ssa Patrizia Vitali)

L'Incarico di funzione
Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia
(dott. Stefano Stagni)
(lettera firmata digitalmente)

¹⁴ Approvata con Delibera Regionale n° 1039 DEL 17/07/2017 ai sensi dell'art. 15 comma 9, della L.R. N° 13/2015 e successive proroghe per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.